



DISEGNO DI LEGGE

concernente

“Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie”

Art. 1.	1
<i>Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente.....</i>	<i>1</i>
Art. 2.	3
<i>Misure per l'incentivazione dell'acquisto della prima casa di abitazione.....</i>	<i>3</i>
Art. 3.	3
<i>Disposizione per l'utilizzo dei fondi della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione.....</i>	<i>3</i>
Art. 4.	4
<i>Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).....</i>	<i>4</i>
Art. 5.	4
<i>Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale per il 2013) in materia di IRAP.....</i>	<i>4</i>
Art. 6.	5
<i>Modificazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese).....</i>	<i>5</i>
Art. 7.	5
<i>Disposizioni per l'integrazione della normativa in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici al fine di agevolare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal settore bancario anche per interventi diversi dalla mera riqualificazione energetica</i>	<i>5</i>
Art. 8.	6
<i>Modificazione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).....</i>	<i>6</i>
Art. 9.	6
<i>Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) in materia di Istituto regionale di ricerca sociale.....</i>	<i>6</i>
Art. 10.	7

<i>Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....</i>	<i>7</i>
Art. 11.	7
<i>Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2009) relativo a interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative.....</i>	<i>7</i>
Art. 12.	7
<i>Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in adeguamento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.....</i>	<i>7</i>
Art. 13.	8
<i>Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di graduatorie del personale docente.....</i>	<i>8</i>
Art. 14.	8
<i>Modificazioni dell'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013).....</i>	<i>8</i>
Art. 15.	8
<i>Disposizioni finanziarie.....</i>	<i>8</i>
Art. 16.	10
<i>Variatione di bilancio 2013 - 2015.....</i>	<i>10</i>
Art. 17.	11
<i>Entrata in vigore.....</i>	<i>11</i>

DISEGNO DI LEGGE

Concernente

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie

Art. 1.

Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio, la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi per gli interventi individuati da questo articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non può superare l'importo di 100.000,00 euro, per gli interventi sulle singole unità abitative e di 300.000,00 euro, sulle parti comuni degli edifici composti da più unità abitative.

2. Il fondo è destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi:

a) interventi realizzati su singole unità abitative autonomamente iscritte in catasto e destinate, alla data del primo marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina dell'imposta municipale unica. Fermi restando i requisiti dell'unità abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unità abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unità abitative gli interventi possono riguardare anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7;

b) interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o più unità abitative, se almeno il 50 per cento delle unità abitative è destinato a residenza dei soggetti individuati dalla deliberazione di cui al comma 11.

3. Il fondo è ripartito tra le comunità con deliberazione della Giunta provinciale in base a criteri che tengono conto, in particolare, della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La predetta deliberazione definisce anche i criteri con i quali la comunità ripartisce le somme assegnate tra gli interventi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b). Per favorire il massimo utilizzo del fondo di cui al comma 1, la Giunta provinciale può disporre l'assegnazione ad altre comunità delle somme già assegnate ai sensi di questo comma e non utilizzate.

4. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità sul cui territorio è collocato l'immobile oggetto dell'intervento.

5. Sono ammessi a contribuzione gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori è stata presentata dal primo marzo 2013, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

6. Il contributo è concesso per interventi su singole unità abitative esistenti, relativamente a:

- a) interventi di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da b) ad e), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- b) interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e dalle norme attuative.

7. Il contributo è concesso per interventi sulle parti comuni di edifici composti da più unità abitative, relativamente ai seguenti interventi:

- a) interventi di riqualificazione strutturale, consistenti in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- b) interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti;
- c) interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica in classe B o classe A. L'intervento è finanziabile solo se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- d) interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi sono finanziabili solo se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

8. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali, con riguardo alle sole spese oggetto di contributo, e con altri incentivi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dal comma 11.

9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a) richiesti da soggetti per il cui nucleo familiare di appartenenza, come individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, l'importo IMU determinato per il 2012 è superiore ad una soglia individuata con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque escluso dal computo l'IMU dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali.

10. Se le risorse assegnate alle comunità, anche a seguito delle riassegnazioni di cui al comma 3 o delle ulteriori assegnazioni eventualmente disposte dalla Provincia, non sono sufficienti per ammettere a contributo tutte le domande, ciascuna comunità stila delle graduatorie, distinte in base alle categorie di intervento previste dal comma 2, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) relativamente alla categoria di cui alla lettera a) del comma 2, le richieste sono ordinate in ordine crescente rispetto all'IMU complessivamente dovuta dal nucleo familiare con riferimento al 2012 escludendo comunque l'IMU dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali;

b) relativamente alla categoria di cui alla lettera b), le richieste sono finanziate nell'ordine di categoria di cui al comma 7. Nel caso di incapienza delle risorse, nell'ambito della stessa categoria sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. La delibera individua le modalità di formazione delle graduatorie nel caso di interventi riguardano più categorie.

11. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le disposizioni attuative di questo articolo e, in particolare:

a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti della richiesta di contributo;

b) le specificazioni delle tipologie di intervento ammissibili a contributo, se necessario;

c) il limite minimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento;

d) le modalità di calcolo del contributo e la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia di intervento, privilegiando gli interventi di miglioramento energetico sulle singole unità abitative e di riqualificazione strutturale ed energetica per le parti comuni degli edifici composti da più unità abitative;

e) le modalità ed i presupposti per l'erogazione del contributo;

f) il termine massimo entro cui devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo;

g) le ipotesi e le modalità di rideterminazione e di revoca parziale o totale del contributo.

h) il riconoscimento di spese di progettazione dell'intervento sostenute a partire dal 1 marzo 2013, determinando criteri, modalità e limiti di tale riconoscimento.

12. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 10 alle comunità sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2.

Misure per l'incentivazione dell'acquisto della prima casa di abitazione

1. Per l'acquisto della prima casa di abitazione possono essere concessi contributi in annualità della durata di dieci anni, di valore attuale pari ad un massimo di 50.000 euro la cui misura è definita secondo i criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 4. Il contributo è concesso per i contratti di compravendita stipulati dal 1 marzo 2013.

2. L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata al possesso di una della situazione economica-patrimoniale, valutata in base all'indicatore ICEF del nucleo familiare disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, superiore ad un limite minimo individuato con la medesima deliberazione. Il contributo previsto da questo articolo non è cumulabile con quelli di cui all'articolo 1 di questa legge e con gli altri contributi o agevolazioni comunque denominati, eventualmente individuati dalla deliberazione di cui al comma 4.

3. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base di graduatorie approvate dalle stesse. Il finanziamento è destinato prima a giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, e nubendi e solo successivamente agli altri richiedenti. I soggetti beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente in base all'indicatore ICEF del nucleo familiare disciplinato ai sensi del comma 2.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, ivi compresi le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le comunità e gli eventuali ulteriori criteri, modalità e condizioni per la concessione e erogazione del contributo.

5. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità di fondi già ripartiti e non utilizzati.

6. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da questo articolo alle comunità, sono esercitati dal territorio in questione con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Art. 3.

Disposizione per l'utilizzo dei fondi della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione

1. Al fine di favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione, la Provincia promuove un progetto di sviluppo del territorio provinciale attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati di cui al comma 3.

2. Il fondo è alimentato utilizzando una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo individuato dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e, su espressa autorizzazione di legge provinciale, con ulteriori eventuali risorse della

Provincia anche reperite con ricorso a strumenti finanziari emessi da Cassa del Trentino s.p.a..

3. Al fondo possono attingere gli istituti bancari che aderiscono ad una convenzione approvata dalla Giunta provinciale, per l'erogazione di mutui agevolati a soggetti aderenti a fondi pensione. La convenzione prevede anche la disponibilità da parte dei predetti istituti bancari a supportare i predetti soggetti con ulteriori finanziamenti agli interventi di cui al comma 1, nei casi e alle condizioni previste dalla medesima convenzione.

4. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo articolo, ivi comprese le modalità di restituzione delle somme prelevate dal fondo dagli Istituti bancari, in particolare attraverso il ricorso alle somme accumulate sul fondo pensione dal beneficiario del mutuo agevolato, nonché le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e di rendicontazione da parte delle banche delle somme utilizzate.

Art. 4.

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

“ 4 bis. La Giunta provinciale può individuare, per i richiedenti singoli e per i soci delle cooperative, autonomi indicatori di condizione economico patrimoniale, anche differenziati, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche delle aree o degli immobili e della loro localizzazione il cui possesso è necessario per la prenotazione o l'acquisto di alloggi costruiti su aree destinate alla realizzazione di alloggi per l'edilizia agevolata, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo e può definire inoltre i prezzi di vendita degli alloggi medesimi.”.

2. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

“5 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 5 bis, la Giunta provinciale concede contributi pluriennali della durata di dieci anni alle cooperative edilizie che hanno acquistato da enti pubblici immobili da destinare a casa di abitazione per i propri soci in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, successivamente al 31 dicembre 2011 ed entro la data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta definisce con propria deliberazione le misure attuative di questa disposizione, compresi, se necessario, gli ulteriori criteri e requisiti per la concessione dei contributi.”

3. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992, le parole: “e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “, 2012 e 2013”.

Art. 5.

Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale per il 2013) in materia di IRAP

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 è inserito il seguente:

“2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente comma l'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di

sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. Il diritto all'agevolazione sussiste unicamente qualora la nuova impresa non presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, ovvero non risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo comma.”.

Art. 6.

Modificazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Dopo l'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 34 ter 1

Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese

1. La Provincia può concedere ai confidi di cui all'articolo 34 quater finanziamenti destinati alla costituzione e all'integrazione di fondi di rotazione ad alimentazione mista finalizzati a sostenere gli investimenti e la gestione delle imprese nel rispetto della disciplina europea.

2. I finanziamenti provinciali di cui al comma 1 sono disposti attraverso l'utilizzo di una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo regionale individuato dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. I fondi sono alimentati anche da risorse degli enti creditizi, convenzionati con i confidi, che erogano i finanziamenti.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, prevede le condizioni, criteri e modalità per l'attuazione di questo articolo e, in particolare:

a) i contenuti essenziali della convenzione tra i confidi e gli istituti creditizi, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari

b) le condizioni e le garanzie per l'erogazione del finanziamento ai richiedenti;

c) le modalità di amministrazione del fondo da effettuare con separata contabilità.

4. I finanziamenti alle imprese previsti da questo articolo sono incompatibili con le altre agevolazioni previste da questa legge. La deliberazione prevista dal comma 3 può disciplinare eccezioni a quanto previsto da questo comma.”

Art. 7.

Disposizioni per l'integrazione della normativa in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici al fine di agevolare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal settore bancario anche per interventi diversi dalla mera riqualificazione energetica

1. La Provincia promuove, anche attraverso la revisione della convenzione con le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario, l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 15 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) per il finanziamento di progetti volti alla realizzazione e alla gestione, attraverso gli strumenti di partenariato pubblico privato, di opere pubbliche o di interventi di recupero di edifici pubblici purché tali progetti prevedano anche l'esecuzione di interventi di miglioramento energetico dell'immobile.

2. Per i progetti previsti dal comma 1 la Provincia può concedere agli enti pubblici contributi fino a concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento. I

contributi sono corrisposti in luogo dei finanziamenti previsti dalle leggi di settore o di quelli previsti dalla normativa sulla finanza locale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4 Le risorse rese disponibili sui fondi previsti dall'articolo 15 della legge provinciale sull'energia e non utilizzate alla data stabilita con la deliberazione di cui al comma 3, sono destinate, previo accordo con i soggetti aderenti alla convenzione, ad integrare il fondo di rotazione previsto dall'articolo 34 ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese) .

5. I commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) sono abrogati.

Art. 8.

Modificazione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)

1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale sulla finanza locale, è inserito il seguente:

“Art. 36 bis

Disposizioni transitorie in materia di perequazione per l'anno 2013

1. In attesa della definizione del contenzioso costituzionale rispetto all'applicazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie, stabilisce criteri e modalità di ridefinizione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia in relazione a quanto previsto dalla predetta norma e all'accantonamento da questa prevista a valere sulle somme spettanti alla Provincia. La predetta intesa, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni di spesa già disposte dalla vigente normativa provinciale e dagli stanziamenti di bilancio per l'anno 2013, individua le modalità per rideterminare l'ammontare delle risorse da assegnare ai comuni a valere sul fondo perequativo per l'anno 2013, tenuto conto delle variazioni del gettito IMUP intervenute per effetto della predetta normativa statale. L'intesa può prevedere la regolazione dei rapporti finanziari tra Provincia e comuni, anche con somme a carico dei comuni se ciò è necessario per far fronte in tutto o in parte all'accantonamento disposto dallo Stato sulle entrate provinciali.

2. Nel caso di mancata sottoscrizione dell'intesa entro 60 giorni dalla comunicazione statale dell'avvenuto accantonamento, e comunque entro il 30 settembre, il riparto tra i comuni dell'importo accantonato a valere sulle risorse provinciali nonché la corrispondente riduzione delle quote del fondo perequativo o determinazione degli obblighi di versamento, sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale applicando il principio di invarianza delle risorse di parte corrente stabilito dal protocollo di finanza locale per l'anno 2012.

3. Nell'intesa prevista dal comma 1 possono essere definiti limiti all'applicazione dell'articolo 8 bis, comma 3 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010.”

Art. 9.

Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) in materia di Istituto regionale di ricerca sociale

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 48 della legge finanziaria provinciale 2013, è sostituito dal seguente: "In relazione all'esigenza di completare il trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali dall'Istituto regionale di studi e ricerca sociale ad uno dei soggetti di cui al comma 2, la Provincia corrisponde all'istituto medesimo i contributi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, ancorché abrogato, fino alla chiusura del bilancio

consuntivo dell'Istituto regionale di studi e ricerca sociale relativo all'esercizio 2012-2013, e comunque non oltre il 31 agosto 2013."

2. La modificazione all'articolo 48 della legge provinciale n. 25 del 2012, come introdotta dal comma 1, trova applicazione a decorrere dal 1 aprile 2013.

Art. 10.

Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Entro il 31 dicembre 2013 con legge provinciale sono definite le norme di recepimento nell'ordinamento provinciale dei principi della normativa statale in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 11.

Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2009) relativo a interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, è inserito il seguente periodo: "Una ulteriore quota del fondo è riservata a interventi nel capitale di rischio delle cooperative sociali; la Giunta provinciale stabilisce i criteri di gestione per tale quota del fondo nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale)."

2. Dall'applicazione di questo articolo non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese) per i fini dell'articolo 26 della legge provinciale n.16 del 2008.

Art. 12.

Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in adeguamento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190

1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, provvede la Provincia, mediante l'Osservatorio Contratti Pubblici e Preziario provinciale, la quale cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'AVCP, anche per conto:

a) degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

b) dei comuni e delle comunità;

c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;

e) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.

2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'Osservatorio medesimo.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità operative per l'applicazione di questo articolo.

Art. 13.

Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di graduatorie del personale docente

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge finanziaria provinciale 2013, le parole: "A eccezione delle graduatorie del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale," sono soppresse.

Art. 14.

Modificazioni dell'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013)

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 70 della legge finanziaria provinciale 2013 sono inserite le seguenti parole: "fatta eccezione per quanto diversamente previsto da questo comma. La lettera d) dell'articolo 116 si applica, ancorché abrogata, fino all'entrata in vigore delle prime modifiche della disciplina regolamentare in materia di contributo di concessione successive alla data di entrata in vigore di questa legge. Le modifiche introdotte dal comma 17 si applicano anche alle domande di concessione e alle denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, se alla medesima data il contributo di concessione non è stato pagato. La modifica introdotta dal comma 18 si applica dalla data di entrata in vigore di questa legge, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione o della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività."

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge è istituito nel bilancio della Provincia un fondo per gli interventi anticongiunturali. La Giunta provinciale con propria deliberazione ripartisce tale fondo tra gli interventi di cui all'articolo 1 e quelli di cui all'articolo 7.

2. Per i fini di cui all'articolo 2 della presente legge è istituito nel bilancio della Provincia un fondo per la concessione di contributi pluriennali per l'acquisto della prima casa.

3. La Giunta è autorizzata a disporre prelievi, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione ed agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, dal fondo di cui al comma 1 a favore di capitoli di spesa riferiti all'attuazione di interventi di cui alla presente legge. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere effettuati prelievi dai fondi di cui al comma 1 è riportato in un apposito allegato del documento tecnico. La Giunta provinciale è autorizzata altresì ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli compresi nel predetto elenco, nonché con il fondo di cui al comma 2. Eventuali risorse che dovessero rimanere inutilizzate saranno stornate a favore di capitoli destinati ad interventi previsti dalle leggi di settore nell'ambito delle opere pubbliche; in tal caso la Giunta provinciale provvede all'integrazione dell'elenco dei capitoli per i quali possono essere disposte variazioni compensative di cui al presente comma.

4. Per i fini di cui agli articoli della presente legge riportati nella tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2 stimati nell'importo di 100 mila euro annui dal 2013 al 2022, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 65.10.220 (Contributi annui ai privati per costruzione, acquisto e risanamento), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 44, comma 5 bis, della legge provinciale n. 21 del 1992.

Tabella A – Autorizzazioni di spesa

(in euro)

Articolo	Unità previsionale di base		anno 2013	anno 2014	anno 2015	Note
1 e 7	90.15.230 (di nuova istituzione)	Fondo per gli interventi anticongiunturali – spese in conto capitale	10.600.000	10.600.000	5.600.000	dal 2016 al 2033: 5.800.000
2	65.10.225 (di nuova istituzione)	Fondo per la concessione di contributi pluriennali per l'acquisto della prima casa	3.000.000	4.000.000	4.000.000	dal 2016 al 2022: 4.000.000 2023: 1.000.000
3	65.10.215 (di nuova istituzione)	Fondo per la promozione del risparmio casa	10.000.000	0	0	
6	61.12.215 (di nuova istituzione)	Fondo di rotazione per l'accesso al credito da parte delle imprese	50.000.000	0	0	
7	90.15.110 (di nuova istituzione)	Fondo per gli interventi anticongiunturali – spese correnti	0	0	8.400.000	Oneri a regime
10	25.20.130	Assegnazioni alla scuola superiore di servizio sociale per il funzionamento	320.000	0	0	
TOTALE NUOVE SPESE AUTORIZZATE			73.920.000	14.600.000	18.000.000	

Tabella B - Copertura Oneri

(in euro)

Unità previsionale di base		anno 2013	anno 2014	anno 2015	Note
<u>Oneri complessivi da coprire</u>					
1.1.010	Nuove spese autorizzate (totale tabella A)	73.920.000	14.600.000	18.000.000	1.1.010
	Minori entrate (articolo 5 – Agevolazioni IRAP)	500.000	500.000	500.000	
TOTALE ONERI DA COPRIRE		74.420.000	15.100.000	18.500.000	
<u>Mezzi di copertura</u>					

	Maggiori entrate				
1.4.010	Rimborso di crediti (articoli 3 e 6)	60.000.000			1.4.010
	Riduzioni di spese				
15.25.210	Investimenti sulle strutture	0	800.000	1.500.000	15.25.210
25.10.210	Interventi per il miglioramento della qualità della scuola	760.000			25.10.210
61.30.210	Spese in conto capitale nel settore dell'energia	340.000	1.500.000	1.500.000	61.30.210
65.10.220	Contributi annui a privati per costruzione, acquisto e risanamento	1.000.000	2.000.000	2.000.000	65.10.220
95.5.110	Fondi di riserva – spese correnti	320.000	0	8.400.000	95.5.110
95.5.210	Fondi di riserva – spese in c/capitale	10.000.000	8.800.000	3.100.000	95.5.210
95.5.220	Fondi di riserva e fondi per nuove leggi – spese in annualità	2.000.000	2.000.000	2.000.000	95.5.220
	TOTALI MEZZI DI COPERTURA	74.420.000	15.100.000	18.500.000	

Art. 16.
Variazione di bilancio 2013 - 2015

1. Nello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 26, è apportata la seguente variazione:

Unità previsionale di base	Descrizione Unità previsionale di base	Variazione anno 2013	Variazione anno 2014	Variazione anno 2015
1.1.010	Imposte sul valore aggiunto prodotto	- 500.000	-500.000	-500.000
1.4.010	Rimborso di crediti	+60.000.000		
	Totale variazioni	+59.500.000	-500.000	-500.000

2. Nello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 26 è apportata la seguente variazione:

Unità previsionale di base	Descrizione Unità previsionale di base	Variazione anno 2013	Variazione anno 2014	Variazione anno 2015	Nota
15.25.210	Investimenti sulle strutture	0	-800.000	-1.500.000	2016: -4.300.000 2017: -5.800.000 2018: -5.800.000
25.10.210	Interventi per il miglioramento della qualità della scuola	-760.000			
25.20.130	Assegnazioni alla scuola superiore di servizio sociale per il funzionamento	+320.000			
61.12.215 (di nuova istituzione)	Fondo di rotazione per l'accesso al credito da parte delle imprese	+50.000.000	0	0	
61.30.210	Spese in conto capitale nel settore dell'energia	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	2016: -1.500.000
65.10.220	contributi annui a privati per costruzione, acquisto e risanamento	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	dal 2016 al 2018: -2.000.000 dal 2019 al 2022: -7.800.000

					2023: -6.800.000 dal 2024 al 2033: -5.800.000
65.10.215 (di nuova istituzione)	Fondo per la promozione del risparmio casa	+10.000.000	0	0	
65.10.225 (di nuova istituzione)	Fondo per la concessione di contributi pluriennali per l'acquisto della prima casa	+3.000.000	+4.000.000	+4.000.000	dal 2016 al 2022: +4.000.000 2023: +1.000.000
90.15.110 (di nuova istituzione)	Fondo per gli interventi anticongiunturali – spese correnti	0	0	+8.400.000	Onere a regime
90.15.230 (di nuova istituzione)	Fondo per gli interventi anticongiunturali – spese in conto capitale	+10.600.000	+10.600.000	+5.600.000	dal 2016 al 2033: 5.800.000
95.5.110	Fondi di riserva – spese correnti	-320.000	0	-8.400.000	
95.5.210	Fondi di riserva – spese in c/capitale	-8.840.000	-8.800.000	-3.100.000	
95.5.220	Fondi di riserva e fondi per nuove leggi – spese in annualità	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 fino al 2022
	Totale variazioni	+59.500.000	-500.000	-500.000	

3. Conseguentemente sono modificati per gli importi sopra riportati i totali di bilancio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e dell'articolo 2, nonché il quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 26.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2013-2015 le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Art. 17.
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione